

23_15_1_DPR_67_0_INTESTAZIONE

Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2023, n. 067/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6, comma 5. Approvazione della variante 2 al Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale foci dell'Isonzo.

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE



Vista la Legge regionale 42/1996, articolo 6, comma 5. Approvazione della variante 2 al Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale Foci dell'Isonzo (legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) recante i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale;

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e, in particolare:

- l'articolo 9, ai sensi del quale i parchi e le riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio;
- l'articolo 11 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale provvede alla formazione dei piani di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi e delle riserve naturali regionali secondo la procedura prevista dall'articolo 17;
- l'articolo 17 ai sensi del quale l'Organo gestore provvede alla redazione e all'adozione del PCS e alla successiva pubblicazione per la durata di trenta giorni consecutivi dall'adozione presso ciascuno dei Comuni compresi nel perimetro della riserva e dà pubblicità dell'avvenuto deposito sul bollettino Ufficiale della Regione, sull'albo comunale e su due quotidiani, per consentire ai soggetti interessati di trasmettere le proprie osservazioni e, se proprietari di immobili vincolati, le proprie opposizioni; su tali osservazioni e opposizioni, i Consigli Comunali esprimono le proprie valutazioni e successivamente l'Organo gestore si esprime in merito provvedendo ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili;

Atteso che ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della predetta legge regionale 42/1996, il PCS delle Riserve naturali regionali è inoltre approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di biodiversità, previo parere del Comitato tecnico-scientifico (CTS) di cui all'articolo 8;

Visto l'articolo 47 della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale è istituita la Riserva naturale della Foce dell'Isonzo;

Considerato che la Riserva è dotata di Piano di conservazione e sviluppo approvato con decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 77/Pres.;

Considerato che l'Organo gestore della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 1997, n. 3602, è il Comune di Staranzano, referente dell'Associazione dei Comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo e Staranzano;

Dato atto che il predetto PCS è stato modificato con Variante n. 1 approvata con decreto del Presidente della Regione 29.11.2012, n. 243/Pres. (Approvazione del Piano attuativo PA7 Punta Barene previsto dal Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo);

Vista la comunicazione dell'Organo gestore AGFOR-GEN-2019-3363-A del 18.01.2019, con cui è stata trasmessa per l'approvazione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della LR 42/96 la Variante n. 2 al PCS in vigore;

Visto l'elaborato: "VARIANTE N. 2 ALLE NORME DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE "FOCE DELL'ISONZO" datato 12.03.2018, predisposto dall'Organo gestore e costituito da due modifiche puntuali alle norme di attuazione

urbanistico edilizie del PCS, una proposta dal Comune di Grado (art. B.5.3), ed una proposta dal Comune di Staranzano (art. B.5.3.7);

Vista la deliberazione dell'Organo gestore della Riserva Naturale regionale della Foce dell'Isonzo del 26.03.2018 n.16, con la quale è stata adottata la Variante 2;

Dato atto delle seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali:

a) deliberazione n. 22/2018 dd. 13.09.2018 del Comune di Grado che:

- ha preso atto che nei trenta giorni di pubblicazione dell'elaborato Variante 2 alle Norme del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo non sono pervenute osservazioni o opposizioni in merito;

- ha approvato, ai sensi dell'art. 17 della LR 42/1996 il suddetto elaborato di Variante 2;

b) deliberazione n. 18 dd. 15.10.2018 del Comune di Staranzano che:

- propone di approvare l'elaborato di Variante 2;

- prende atto che nei trenta giorni di pubblicazione dell'elaborato Variante 2 non sono pervenute osservazioni né opposizioni e che l'Organo Gestore non ha comunicato l'avvenuto deposito di osservazioni o opposizioni presso la sua sede amministrativa;

- condivide i contenuti della suddetta Variante n. 2 adottata con deliberazione dell'Organo Gestore della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo del 26 marzo 2018 n. 16, in quanto migliorativi delle possibilità a di recupero e di fruizione degli edifici esistenti all'interno del perimetro della Riserva;

c) deliberazione n. 70 dd. 8.11.2018 del Comune di San Canzian d'Isonzo che:

- prende atto che durante il periodo di deposito dell'avviso di adozione della suddetta Variante n. 2 al PCS non risultano pervenute né osservazioni né opposizioni;

- esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della LR 42/1996, relativamente all'allegato elaborato di Variante n.2;

d) deliberazione n. 87 dd. 22.12.2018 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina che:

- prende atto che nel periodo di deposito della Variante n. 2 al Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

- approva, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della LR 42/96, l'elaborato di Variante n. 2 redatto dal Settore Tecnico del Comune di Staranzano in data 12.03.2018;

- dispone la trasmissione degli atti all'Organo Gestore della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo;

Vista la deliberazione n. 20 del 16.01.2019 con cui l'Organo gestore della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo si esprime positivamente sulla Variante n. 2 ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della LR 42/96 e riconosce come contenuti della stessa l'elaborato unico: "Relazione-Norme Tecniche" composto da due modifiche puntuali alle norme di attuazione del PCS, una relativa al comune di Staranzano (art. B.5.3) ed una relativa al comune di Grado (art. B.5.3.7.);

Visto il decreto del direttore di Servizio Biodiversità n.4647/AGRIFOR del 14.06.2019 che, ai sensi della DGR 1323/2014 decreta che le modifiche previste dalla Variante n. 2 alle norme del Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) della Riserva naturale regionale Foce dell'Isonzo:

1) non determinano un'incidenza significativa sui siti ZSC/ZPS IT3330005 "Foce del Isonzo - Isola della Cona", tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, se vengono rispettate le indicazioni contenute nell'istanza presentata dal Comune di Staranzano, con nota pervenuta via PEC e protocollata con il numero 3363 del 18/01/2019 e successive integrazioni acquisite al protocollo con il n. 30712 del 03/05/2019;

2) non necessitano di valutazione d'incidenza appropriata e, per gli aspetti di competenza della presente procedura, possono essere apportate;

Dato atto che il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette, nella seduta del 17 aprile 2019 ha espresso il proprio parere favorevole "*in quanto tale variante non inficia la qualità naturalistica dell'area protetta*", con integrazioni sul punto della norma relativa al comune di Staranzano;

Vista la nota AGFOR-GEN-2019-0028677-P del 23.04.18 con cui il Servizio biodiversità ha trasmesso il suddetto parere favorevole all'Organo gestore richiedendo di apportare le modifiche proposte dal Comitato tecnico - scientifico all'art. B.5.3 delle NTA relativo a Staranzano

Vista la nota prot. AGFOR-GEN-2019-0030712-A del 03.05.2019 con cui l'Organo gestore ha trasmesso per l'approvazione al Servizio biodiversità gli elaborati di Variante 2 al PCS modificati in recepimento al parere CTS introducendo un'ulteriore modifica;

Vista la nota AGFOR-GEN-2019-0046055-P del 02.07.2019 con cui il Servizio biodiversità richiedeva all'Organo gestore determinazioni relative alla Valutazione ambientale strategica della Variante e alla conformità ai vigenti strumenti di pianificazione del rischio idrogeologico della modifica introdotta all'art. B.5.3 così come pervenuta il 03.07.2019 per l'approvazione;

Vista la Deliberazione n. 24 del 15 dicembre 2022 dell'Organo gestore, pervenuta con nota GRFVG-GEN-2023-0154980-A del 16 marzo 2023, con cui si ritira il punto di variante relativo all'art. B.5.3 in quanto necessita ulteriori approfondimenti tecnici in merito alla conformità ai vigenti strumenti di pianificazione del rischio idrogeologico e si trasmette il documento di variante 2 al PCS;

Visto l'elaborato *VARIANTE N. 2 ALLE NORME DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE "FOCE DELL'ISONZO, testo emendato il 15.12.2022"*, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la sola seguente modifica alle norme tecniche in vigore: <<a) L'art. B.5.3.7 Edifici di Villaggio Sdobba (RG22) delle Norme di Attuazione del PCS in vigore è specificato in calce come segue: "Nel caso di manutenzione delle coperture esistenti in cemento amianto è ammessa la sostituzione con lastre in fibrocemento">>;

Visto il documento preliminare di valutazione ambientale della Variante 2 costituita dalla modifica dell'art. B.5.3.7. Edifici di Villaggio Sdobba (RG22) relativa al Comune di Grado, pervenuto con nota prot GRFVG-GEN-2023-0080160-A del 09.02.2023;

Vista la nota del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 0162104/P/GEN del 20_03_2023 che verifica sulla base del documento preliminare pervenuto con nota prot. GRFVG-GEN-2023-0080160-A del 09.02.2023 che la variante 2 al PCS è costituita da una modifica normativa che non produce effetti sull'ambiente, e, pertanto, non rientrando nelle definizioni di cui all'art. 5 lettera l) del D.Lgs. 152/2006, non rientra nel campo di applicazione della VAS;

Dato atto che la norma in questione è rivolta ad un intervento puntuale di rimozione dell'amianto dai fabbricati che oltre a non modificare lo stato dei luoghi risulta indispensabile per il perseguimento di interessi prioritari di salute pubblica;

Visto l'articolo 59 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e dato atto che la Variante è stata adottata dall'Organo gestore in data 26.03.2018, ovvero anteriormente all'entrata in vigore dello stesso PPR efficace dal 10 maggio 2018, ai sensi del decreto del Presidente della Regione del 23 aprile 2018 n. 111;

Considerate le motivazioni adottate dall'Organo gestore, di cui alla deliberazione n. 24 del 15.12.2022 secondo le quali <<a causa di motivi organizzativi relativi a scarsità di organico a diposizione, il Comune di Staranzano non ha potuto fino ad oggi dar corso al procedimento di inoltro delle modifiche della proposta di variante concordate dall'Organo gestore in data 15.6.2020">>;

Valutato necessario per l'economicità del procedimento proseguire con l'approvazione della predetta Variante;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 277, recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 614;

Decreta:

- 1.** Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la Variante 2 al Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale regionale Foci dell'Isonzo costituita dall'elaborato: *"VARIANTE N. 2 ALLE NORME DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE "FOCE DELL'ISONZO, testo emendato il 15.12.2022"*, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996, l'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti nonché ha valore di piano urbanistico e sostituisce ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione del pubblico presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro della Riserva Naturale Foce dell'Isonzo.

COMUNE DI STARANZANO
(Provincia di Gorizia)

Piazza Dante Alighieri n. 26 - 34079 Staranzano
Tel. 0481/716911 Fax. 0481/716919
C.F./P.I. 00123080319
SETTORE TECNICO

VARIANTE N. 2
ALLE NORME DEL PIANO
DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA
RISERVA NATURALE "FOCE DELL'ISONZO"

Contiene testo emendato a seguito di Deliberazione Organo Gestore dd. 15.12.2022, con lo stralcio della modifica formulata dal Comune di Staranzano

Il Presidente dell'Organo Gestore della Riserva Naturale Regionale della Foce Isonzo


IL SINDACO DEL COMUNE DI STARANZANO

- Riccardo Marchesan -


1. Modifica formulata dal Comune di Grado.

Il Comune di Grado intende smaltire le coperture ed alcune canne fumarie e comignoli presenti in alcuni fabbricati (casoni) ubicati in Punta Sdobba frazione Fossalon di Grado, in quanto realizzati in cemento amianto. Tali strutture sono state mappate anche dall'ASS2 Bassa Friulana Isontina a firma del dott. Roberto Brisotto dirigente servizio igiene e sanità pubblica ASS2.

La località in questione rientra, urbanisticamente parlando, all'interno del piano di Conservazione e Sviluppo dell'Isola della Cona, piano che all'art. B.5.2.3 distingue nella sottozona RG 22 la località Punta Sdobba dove sorgono i casoni di cui all'oggetto:



Il PCS, per tale zona, prevede:

Art. B.5.3.7. Edifici di Villaggio Sdobba (RG 22)

Gli interventi in questa zona sono autorizzati esclusivamente al fine di mantenere o ripristinare la tipologia tipica del villaggio rispettando le seguenti indicazioni:

Non dovranno essere modificate le forme dei fabbricati del nucleo storico.

Gli intonaci degli edifici dovranno essere uguali a quelli approvati per il Centro Storico di Grado e dovranno essere mantenuti i colori in origine.

Deve essere mantenuta o ricostituita la linea di falda degli edifici del nucleo storico.

Gli elementi strutturali dei solai e della copertura ed i serramenti degli edifici potranno essere realizzati esclusivamente in legno;

Gli scuretti, secondo la tradizione gradese dovranno essere ciechi e colorati in colore verde o celeste (Manto Madonna di Barbana).

Il manto di copertura degli edifici dovrà essere esclusivamente in coppi "vecchi".

Per i punti visite e per la viabilità interna al villaggio sono ammessi esclusivamente pavimentazioni in terra battuta o materiali lapidei purché a piano di sega o a spacco naturale. Sono ammessi in situazioni particolari (ponticelli o passerelle) pavimentazioni in tavole di legno.

Non si possono prevedere aperture di lucernai sul piano di falda.

La previsione del piano, a nostro avviso, appare anacronistica, trattandosi di casoni realizzati con struttura portante in legno o laterizio da 10 cm e coperture adatte per lo più, come indicato, in cemento-amianto.

Le previsioni del piano, prevedendo esclusivamente il posizionamento di coppi vecchi, il cui peso proprio non può essere supportato dalle strutture portanti esistenti, creano un conflitto normativo alla necessaria, oltreché urgente per ragioni sanitarie, sostituzione del materiale.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a questo Spettabile Servizio di predisporre, con cortese quanto responsabile sollecitudine, una variante al Piano in cui le previsioni siano pertinenti alla costruzioni realizzate nella zona così da poter effettuare, con la legittimità delle previsioni del piano, gli interventi di rimozione e sostituzione delle coperture in amianto.

Si propone pertanto di integrare l'articolo B.5.3.7 Edifici di Villaggio Sdobba (RG22) con la seguente dicitura:

"Nel caso di lavori di manutenzione delle coperture esistenti in cemento-amianto è ammessa la sostituzione con lastre in fibrocemento".

Articolo modificato:

Art. B.5.3.7. Edifici di Villaggio Sdobba (RG 22)

Gli interventi in questa zona sono autorizzati esclusivamente al fine di mantenere o ripristinare la tipologia tipica del villaggio rispettando le seguenti indicazioni:

Non dovranno essere modificate le forme dei fabbricati del nucleo storico.

Gli intonaci degli edifici dovranno esser uguali a quelli approvati per il Centro Storico di Grado e dovranno essere mantenuti i colori in origine.

Deve essere mantenuta o ricostituita la linea di falda degli edifici del nucleo storico.

Gli elementi strutturali dei solai e della copertura ed i serramenti degli edifici potranno essere realizzati esclusivamente in legno;

Gli scuretti, secondo la tradizione gradese dovranno essere ciechi e colorati in colore verde o celeste (Manto Madonna di Barbana).

Il manto di copertura degli edifici dovrà essere esclusivamente in coppi "vecchi".

Per i punti visite e per la viabilità interna al villaggio sono ammessi esclusivamente pavimentazioni in terra battuta o materiali lapidei purchè a piano di sega o a spacco naturale. Sono ammessi in situazioni particolari (porticelli o passerelle) pavimentazioni in tavole di legno.

Non si possono prevedere aperture di lucernai sul piano di falda.

Nel caso di lavori di manutenzione delle coperture esistenti in cemento-amianto è ammessa la sostituzione con lastre in fibrocemento.

Staranzano, li 15/12/2022

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA